



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE Pianificazione
TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza

Servizio elettorale

s.elettorale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555 541
fax + 39 0432 555 525/237
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 14/EL
Prot. n. 14438/1.5.3

Ai Responsabili degli Uffici elettorali

Ai Presidenti degli Uffici di Sezione

Udine, 21 maggio 2014

TRASMESSA VIA PEC

Oggetto: **Elezioni comunali del 25 maggio 2014** – Operazioni di votazione e di scrutinio.

Nell'imminenza della data fissata per lo svolgimento delle elezioni comunali, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio:

1. *orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali;*
2. *organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione;*
3. **modalità di autenticazione delle schede di votazione;**
4. *divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini;*
5. *voto domiciliare;*
6. *operazioni di scrutinio;*
7. *omonimia dei candidati e uso dei soprannomi;*
8. *schede contenenti voti contestati non attribuiti.*

Avuto particolare riguardo al punto 3 e seguenti, **si invitano i comuni a trasmettere copia della presente circolare ai Presidenti degli Uffici di sezione in occasione della consegna del materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio nella giornata di sabato 24 maggio p.v..**

1. – Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Nei due giorni antecedenti la votazione l'ufficio elettorale comunale resta aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. Nel giorno della votazione gli uffici restano aperti per tutta la durata delle operazioni di voto (art. 1, comma 400, lettera g, della legge 147/2013).

Si ricorda che in base all'articolo 7 del d.P.R. n. 299/2000, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione al voto avviene tramite attestazione del Sindaco, previa verifica dell'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali. Tale attestato, diversamente dal duplicato della tessera, che è un documento permanente, consente il voto soltanto nella singola consultazione.

2. – Organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione

L'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19/2013 prevede che *"I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della*

sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori”.

In presenza di elettori ammessi al voto domiciliare (paragrafo 5) i comuni organizzano inoltre il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici per la raccolta del voto.

3. – Modalità di autenticazione delle schede di votazione

Si richiama l'attenzione sulle modalità di autenticazione delle schede di votazione per le elezioni comunali, che sono diverse rispetto a quelle previste per le schede di votazione concernenti le elezioni europee. Infatti, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, lett. d), della legge regionale 19/2013, nelle elezioni comunali l'autenticazione delle schede consiste nella sola apposizione del bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda, senza quindi necessità che le schede siano anche siglate da parte di uno scrutatore.

4. – Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 49/2008 fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il comma 4 prevede che chi contravviene al divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Al fine di rendere effettivo il divieto, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1, il Presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'ammissione al voto, invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui sia in possesso; le stesse sono prese in consegna dal Presidente e sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

5. – Voto domiciliare

Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 19/2013, gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi al voto a domicilio, sempre che siano elettori del comune in cui dimorano.

Sabato 24 maggio le sezioni elettorali interessate ricevono, insieme all'altro materiale, gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare, nonché un bollo di sezione aggiuntivo, per certificare sulla tessera elettorale degli interessati l'avvenuta espressione del voto.

Al fine di determinare il numero di schede da autenticare, il Presidente dell'Ufficio di sezione aggiorna le liste della sezione sulla base di quanto risulta dagli elenchi provvedendo in particolare:

- ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- a depennare dalle liste i nominativi degli elettori iscritti il cui voto a domicilio verrà raccolto da altra sezione dello stesso comune;
- ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione dello stesso comune, il cui voto a domicilio sarà raccolto a cura della sezione.

Nel giorno e nelle ore prestabiliti l'Ufficio distaccato (il Presidente, uno scrutatore e il segretario dell'Ufficio di sezione) insieme ai rappresentanti di lista che ne hanno fatto

richiesta, si reca presso le abitazioni in cui gli elettori ammessi al voto domiciliare dimorano, portando con sé, tra l'altro, gli elenchi trasmessi dal sindaco e il bollo di sezione aggiuntivo. Le schede autenticate necessarie per la votazione vengono inserite in una busta con l'indicazione del comune e della sezione.

L'avvenuta espressione del voto deve essere attestata nella tessera elettorale dell'elettore. Il numero della tessera elettorale deve essere annotato negli elenchi predisposti dal comune, a fianco del nominativo dell'elettore. Le attestazioni esibite vengono ritirate per essere allegate agli atti dell'Ufficio di sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite in una busta e, una volta riportate presso l'Ufficio di sezione, sono immediatamente inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato.

Successivamente, il Presidente riporta nelle liste sezionali e nel registro (maschile o femminile) per l'annotazione del numero delle tessere elettorali, tutte le annotazioni effettuate negli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare. In particolare il Presidente deve:

- attestare nelle liste della sezione, a fianco del nominativo degli elettori della sezione che hanno votato a domicilio, l'avvenuta espressione del voto;
- effettuare analogha attestazione con riferimento agli elettori aggiunti in calce alle liste della sezione (elettori ammessi al voto domiciliare iscritti in altra sezione del comune) il cui voto è stato raccolto a cura della sezione;
- annotare nel registro (maschile o femminile) il numero della tessera elettorale degli elettori che hanno votato a domicilio.

Gli elenchi trasmessi dal sindaco utilizzati per la raccolta del voto domiciliare devono essere allegati, al termine delle operazioni di accertamento del numero dei votanti, alle liste della sezione e, insieme a queste, inseriti nell'apposita busta della Serie PE da trasmettere, prima dello scrutinio, al tribunale o alla sezione distaccata competente.

Le operazioni di raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato sono verbalizzate nell'apposito verbale (mod. 6/1-C). La medesima copia del verbale va utilizzata per la raccolta del voto di tutti gli elettori ammessi al voto domiciliare che dimorano nella circoscrizione della sezione. Inoltre, nel medesimo verbale viene presa nota dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione (paragrafi 4. e 5. del verbale: elettori che restituiscono la scheda deteriorata o che votano con l'assistenza di un altro elettore).

Il modello del verbale, inviato al comune via e-mail, dovrà essere riprodotto nelle quantità necessarie.

6. – Operazioni di scrutinio

Dichiarata chiusa la votazione, **l'Ufficio esegue le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio per tutte le elezioni, iniziando dalle elezioni europee**. Concluse le operazioni di riscontro, iniziano le operazioni di scrutinio relative alle elezioni europee, mentre **lo scrutinio delle elezioni comunali è rinviato alle ore 14.00 di lunedì 26 maggio** (art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 *"Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative"*).

Per effettuare lo scrutinio è necessario conoscere le modalità di espressione del voto previste dalle norme vigenti.

Ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge regionale 19/2013, nelle elezioni comunali l'elettore può:

- tracciare un segno di voto sul contrassegno della lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato alla carica di sindaco;
- tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido soltanto per il candidato sindaco, anche nel caso in cui lo stesso sia collegato con una sola lista;
- tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivere, sulla riga alla destra del contrassegno, il nominativo di un candidato alla carica di consigliere appartenente alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per il candidato consigliere, per la lista e per il collegato candidato sindaco. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013, lo stesso risultato si ottiene esprimendo correttamente il solo voto di preferenza, ossia scrivendo soltanto il nominativo di un candidato consigliere a fianco del contrassegno della lista alla quale lo stesso appartiene.

A partire dalle prossime elezioni comunali, in tutti i comuni l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Si ricorda che nel caso di espressione di due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con più di 15.000 abitanti l'elettore può anche esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato alla carica di sindaco e per una lista non collegata con il candidato sindaco votato.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto disgiunto, si considera valido il voto al candidato sindaco e nullo il voto alla lista (art. 63, comma 4, della legge regionale 19/2013).

In generale, si tenga conto che la soluzione di qualsiasi problema nel corso dello scrutinio deve essere ricercata alla luce dei seguenti principi generali:

- spetta al Presidente dell'Ufficio di sezione decidere sull'attribuzione dei voti, sentito il parere degli scrutatori (art. 22, comma 9, legge regionale 19/2013);
- la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta sia possibile desumere con certezza l'effettiva volontà dell'elettore (art. 63, comma 1, legge regionale 19/2013).

Si ricorda, infine, che diversi esempi di espressione del voto, che potrebbero tornare utili nella fase dello scrutinio per risolvere eventuali casi dubbi, sono riportati nella pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio", predisposta dallo scrivente Servizio elettorale. Gli esempi di voto sono pubblicati anche sul sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it>, nella sezione "Elezioni amministrative 2014", dal quale si può accedere anche al Corso on line per i Presidenti di seggio.

7. – Omonimia dei candidati e uso dei soprannomi

In relazione ai casi di **omonimia tra candidati della stessa lista**, ossia alla possibile presenza in una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lo stesso cognome, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di prevenire il sorgere di contestazioni nella fase dello scrutinio o di contenziosi in sede giurisdizionale:

- se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista (artt. 12, comma 4, e 14, comma 5, della legge regionale 19/2013);

- in caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita (artt. 12, comma 5, e 14, comma 6, della legge regionale 19/2013). E' utile precisare che, in caso di identità di cognome tra candidati di liste diverse, la preferenza espressa indicando il solo cognome nell'apposito spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro valida (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112);
- è nulla la preferenza quando il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (art. 64, comma 4, lett. e, legge regionale 19/2013).

Per quanto riguarda l'indicazione del **soprannome del candidato** da parte dell'elettore, si ritiene che il voto di preferenza così espresso sia valido soltanto se il soprannome risulta dagli atti di presentazione delle candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291) e sia stato quindi riportato nel manifesto delle candidature (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 25 ottobre 2003, n. 730).

8. – Schede contenenti voti contestati non attribuiti

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti nella scheda. Quando **il Presidente** ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso **decide se attribuire** (voto contestato provvisoriamente attribuito) **o non attribuire** (voto contestato provvisoriamente non attribuito) **il voto, riportando la propria decisione nel verbale.**

Per quanto riguarda la **registrazione** di tali voti **nelle tabelle di scrutinio**, si tenga presente che:

- il voto contestato attribuito è registrato nei voti validi;
- nel registrare i voti contestati non attribuiti si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di sindaco o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere. Ciò ai fini del corretto accertamento della corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato.

Si tenga inoltre presente il prospetto riportato a pagina 37 della pubblicazione "L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio".

Per ogni ulteriore chiarimento concernente le operazioni degli uffici di sezione si rimanda alla citata pubblicazione, alle istruzioni per la compilazione del verbale e al Corso on line per i Presidenti di seggio.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'invio

Ai:

Responsabili degli Uffici elettorali dei Comuni interessati alle elezioni

Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, per il tramite dei Comuni interessati al voto